All. Del. N°170/2017

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi

Ugento - Lecce

DISCIPLINARE DI AUTORIZZAZIONE

(Art. 10, L.R. n. 4/2012 – Art. 3, comma 10 let. d) Regolamento Regionale n. 17/2013)

Relativo all'attraversamento sub-alveo ed in affiancamento di alcuni canali di bonifica negli agri di Alliste e Ugento

FRA

Il **Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi**, con sede in Ugento S.P. n. 72 C.F.: 81001130756, rappresentato dal Commissario dott. Alfredo Borzillo, nominato con il decreti del Presidente della Regione Puglia nn. 63 e 66 del 8.2.2017

E

L' **Acquedotto Pugliese S.p.A.** (AQP), sito in Bari via Cognetti, 36 C.F.- P.IVA 00347000721 rappresentato da Salinaro Vincenzo in qualità di dirigente responsabile Area Patrimonio Direzione Servizi Procurement Tecnici e Internazionali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, di seguito denominato "Consorzio", prende atto che AQP S.p.A., di seguito denominato "Concessionario", interesserà le seguenti opere di bonifica: 1) canale "Canne Moccuso"; 2) canale "Piana di Racale"; 3) canale "Risetani";

Art. 2

L'opera consiste nella ***Realizzazione delle opere necessarie al collettamento dei reflui degli abitati di Alliste e Felline al depuratore di Ugento***. La relativa esecuzione comporta n. 6 interferenze, di cui n. 5 con attraversamento in sub alveo e n. 1 in affiancamento con tubazione interrata lungo la pista di servizio:

1. **attraversamento n. 1** (tav. G.9.1), tipo: **fognario** subalveo con condotta DN 150 GS, canale: Canne Moccuso;
2. **attraversamento n. 2** (tav. G.9.2), tipo: **fognario** subalveo con condotta DN 200 GS, canale: Piana di Racale;
3. **attraversamento n. 4** (tav. G.9.4), tipo: **fognario** subalveo con condotta DN 200 GS, canale: Piana di Racale;
4. **attraversamento n. 6** (tav. G.9.6), tipo: **fognario** subalveo con condotta DN 200 GS, canale: Piana di Racale;
5. **attraversamento n. 7** (tav. G.9.7), tipo: **fognario** subalveo con condotta DN 200 GS, canale: Risetani;
6. **affiancamento** con tubazione DN 200 GS interrata lungo la pista di servizio del canale"Piana di Racale".

Art. 3

l'intervento disposto nel progetto è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- in corrispondenza dei predetti attraversamenti, occorrerà osservare la distanza minima di sottopasso pari a ml. 1,20 a misurarsi tra il piano di scorrimento del fondo del canale e la generatrice superiore della tubazione;

- in corrispondenza del tratto di pista di servizio adiacente il canale di bonifica "Piana di Racale", la posa in opera di condotta che fiancheggia il canale medesimo, dovrà osservare la distanza minima di ml. 1,50 dal ciglio del canale e una profondità media di ml. 1,20 dal piano viario, ivi compreso il ripristino della sezione di scavo mediante il costipamento del materiale arido e la formazione di binder e tappetino, ove già presente, nei tratti di pista di servizio interessata;
- i lavori e tutte le opere a completamento, dovranno essere eseguiti in conformità degli elaborati tecnici prodotti dal richiedente lasciando libera da persone e cose la fascia di rispetto demaniale di cui al canale di bonifica interessato anche a lavori ultimati ivi compresa anche quella pur non attraversata;
- sono altresì a carico del richiedente beneficiario, il superamento delle interferenze in presenza di servizi e/o sottoservizi in rete a chiunque appartenenti, pur rinvenute anche in corso di esecuzione degli interventi e che interessano l'intera larghezza della fascia demaniale dei canali di bonifica di che trattasi, sollevando sin d'ora il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità;
- il Consorzio si riserva la facoltà di ordinare a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle realizzande opere di che trattasi nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime e funzionalità idraulica di cui ai canali di bonifica interessati o per tratti di essi, ivi incluso i tratti relativi agli attraversamenti da realizzare;
- prima dell'inizio dei lavori afferenti ogni opera da realizzare o anche a completamento, il richiedente è tenuto obbligatoriamente a prendere accordi con il Consorzio per ricevere le necessarie indicazioni di modalità operative e per i preventivi accertamenti;
- il richiedente concessionario, dovrà altresì comunicare al Consorzio, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori unitamente al nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, la stessa committente, dovrà inviare a questo Consorzio dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere realizzate siano state eseguite nel rispetto delle prescrizioni innanzi riportate ed in conformità degli elaborati tecnici di progetto pervenuti e relativi all'istanza suddetta;
- dovranno verificarsi le misure di sicurezza delle opere durante l'esecuzione dei lavori ed in fase di ordinaria gestione, al fine di scongiurare ogni pericolo per il personale dell'impresa e per i terzi. Al riguardo si precisa che il Consorzio declina fin d'ora ogni responsabilità in ordine a danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi a seguito o in conseguenza dell'intervento progettato e realizzato. Lo stesso Concessionario, dando corso ai lavori secondo l'assentito parere, riconosce espressamente la estraneità del Consorzio per danni e persone e/o cose che nel tempo dovessero verificarsi.

Art. 4

Effettuandosi lavori di sistemazione del cavo consorziale che vengano ad interessare la condotta idrica e/o fognaria oggetto della presente autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione della stessa e potrà in seguito ripresentare domanda per ricostruirla con caratteristiche inerenti alla sistemazione avvenuta senza con ciò pretendere indennizzi di sorta.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesistici ed ambientali.

Art. 5

Sia all'atto della esecuzione dell'opera, che durante il periodo dell'autorizzazione nessuna variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al presente disciplinare.

Art. 6

Il concessionario si obbliga:

- a corrispondere al Consorzio un canone annuo di € 3.000,00 così determinato sulla base del tariffario approvato dalla Regione con D.G.R. n. 535 del 26.03.2014 (5 x € 500,00 canone minimo per attraversamento – tab. B2.6; € 500,00 canone minimo installazione condotta – tab. D1.4).
- a presentare, all'atto della sottoscrizione del presente, ricevuta del relativo versamento mediante accredito su c.c. bancario codice IBAN IT98V0526280130CC0470000211, presso Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Ugento, intestato a Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi;

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti che verranno comunicati tempestivamente al concessionario.

Art.7

La durata dell' autorizzazione è di anni dieci, ma il Consorzio potrà revocarla con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, per esigenze pubbliche e di pubblico interesse. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro il termine impartito dal Consorzio, nonché a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art. 8

Si darà luogo alla decadenza del concessionario:

- per mancata e difforme esecuzione delle opere previste;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione o imposti da norme di leggi o di regolamenti;
- per cattivo uso del bene concesso;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento dell'autorizzazione.

Prima di dichiarare la decadenza è fissato un termine entro il quale l'interessato può presentare le proprie deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute ed è inoltre responsabile dei danni e delle spese che il Consorzio di Bonifica avesse incontrato. La decadenza è pronunciata dal Consorzio a mezzo di proprio provvedimento, notificato in via amministrativa.

Art. 9

La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 10

L'autorizzazione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con particolare riguardo al mantenimento degli scoli esistenti e all'eventuale creazione di altri nuovi che si rendessero necessari in dipendenza dei lavori in oggetto.

Art. 11

Il concessionario s'impegna per sé e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti

del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione o causato in futuro per l'esercizio dell'autorizzazione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Art. 12

Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.

Art.13

Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, è tenuto a dare tempestivo avviso al Consorzio. L'autorizzazione si intendente revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espleta la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto di autorizzazione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.
Comunque in caso di rinuncia, indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, il concessionario è tenuto al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

Art. 14

Le spese di bollo e di registrazione del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art. 15

Per ogni controversia le parti convengono che è competente il Foro di Lecce.

Art. 16

Il presente disciplinare è redatto in tre originali dei quali uno per ciascuna delle parti ed il terzo per uso del Registro. Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alle norme regolamentari e di legge vigenti.

Ugento,

p. IL CONSORZIO DI BONIFICA
"UGENTO E LI FOGGI"

p. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.